

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 66/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 20 novembre 2008, ha adottato la seguente decisione:

#### Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Gabriele De Sanctis, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Carlo Bravi –Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri– Segretario.

#### 1) **RICORSO DELLO SPORT CLUB MOLASSANA BOERO A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PERDITA DELLA GARA ALLA SOCIETÀ MOLASSANA BOERO CON IL PUNTEGGIO DI 3-0;**
- **UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA;**
- **INIBIZIONE FINO AL 28 FEBBRAIO 2009 AL PRESIDENTE BOERO GIOVANNI;**
- **INIBIZIONE FINO AL 30 GENNAIO 2009 AL DIRIGENTE BIRINGHELLI INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA GENOA CALCIO FEMMINILE / MOLASSANA BOERO DEL 25.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 38 del 30.10.2008)**

La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dallo Sporto Club Molassana Boero A.S.D. di Genova, annulla la delibera impugnata ripristinando il risultato conseguito di 1 – 5 per la gara indicata..

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### 2) **RICORSO DELL’A.S.D. MULTEDO CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PERDITA DELLA GARA ALLA SOCIETÀ MULTEDO CON IL PUNTEGGIO DI 3-0;**
- **UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA;**
- **INIBIZIONE FINO AL 30.01.2009 AL PRESIDENTE BORSEI DOMENICO;**
- **INIBIZIONE FINO AL 30 GENNAIO 2009 AL DIRIGENTE LO BARTOLO MARCO**

**INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA SARZANESE CALCIO FEMMINILE / MULTEDO CALCIO FEMMINILE DEL 25.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 38 del 30.10.2008)**

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Multedo Calcio Femminile di Genova, annulla la delibera impugnata ripristinando il risultato conseguito di 2 – 8 per la gara indicata..  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DELL'A.S.D. FEMMINILE JUVENTUS TORINO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PERDITA DELLA GARA ALLA SOCIETÀ FEMMINILE JUVENTUS TORINO CON IL PUNTEGGIO DI 3-0;**
- **UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA;**
- **INIBIZIONE FINO AL 30.01.2009 AL PRESIDENTE PICA NICOLA;**
- **INIBIZIONE FINO AL 30 GENNAIO 2009 AL DIRIGENTE ODOARDI SERGIO INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA BIELLESE /FEMMINILE JUVENTUS TORINO DEL 25.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 38 del 30.10.2008)**

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Femminile Juventus Torino di Torino e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

**4) RICORSO DEL C.F. VICENZA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PERDITA DELLA GARA ALLA SOCIETÀ VICENZA C.F. CON IL PUNTEGGIO DI 0-3;**
- **UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA;**
- **L'INIBIZIONE FINO AL 30 GENNAIO 2009 AL PRESIDENTE PADOVAN MAURO PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA;**
- **L'INIBIZIONE FINO AL 30 GENNAIO 2009 AL DIRIGENTE SCAGLIARI CINZIA PER AVER REDATTO LA DISTINTA UFFICIALE DI GARA INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA VICENZA CALCIO FEMMINILE/LAGHI DEL 25.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 38 del 30.10.2008)**

La C.G.F. rinvia l'esame del reclamo come sopra proposto dal C.F. Vicenza Calcio Femminile di Vicenza alla seduta del 27.11.2008.

**5) RICORSO DELL'A.C.F. MILAN AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PERDITA DELLA GARA ALLA SOCIETÀ MILAN CON IL PUNTEGGIO DI 3-0;**
- **UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA;**
- **L'INIBIZIONE FINO AL 04.12.08 AL PRESIDENTE CRUDO FRANCESCO PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, SANZIONE COSÌ DETERMINATA IN CONSIDERAZIONE CHE IL SOGGETTO E' IN CORSO DI SQUALIFICA;**
- **L'INIBIZIONE FINO AL 6.11.08 AL DIRIGENTE DI CESARE ANTONIA PER AVER REDATTO LA DISTINTA UFFICIALE DI GARA, INFLITTE SEGUITO GARA DI CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA, REAL MARINO/MILAN DEL 26.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 38 del 30.10.2008)**

La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'A.C.F. Milan di Milano annulla la delibera impugnata ripristinando il risultato conseguito di 0 – 3 per la gara indicata..  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**6) RICORSO DELL’A.S.D. ANCORA BOLOGNA 1997 AVVERSO LE SANZIONI:**

- **PERDITA DELLA GARA ALLA SOCIETÀ ANCORA BOLOGNA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3;**
  - **UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA;**
  - **L'INIBIZIONE FINO AL 06.11.08 AL PRESIDENTE BROCCOLI GIANFRANCO PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA;**
  - **L'INIBIZIONE FINO AL 6.11.08 AL DIRIGENTE BOSCO PIETRO PER AVER REDATTO LA DISTINTA UFFICIALE DI GARA,**
- INFLITTE SEGUITO GARA DI CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA, ANCORA BOLOGNA 1997/MONTALE 2000 DEL 25.10.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 38 del 30.10.2008)

La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Ancora Bologna 1997 di Bologna annulla la delibera impugnata ripristinando il risultato conseguito di 6 – 1 per la gara indicata..  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

-----

**Publicato in Roma il 20 novembre 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete